



*REPUBBLICA ITALIANA*  
*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*  
**TRIBUNALE DI LANCIANO**

Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano,  
all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77,  
ha pronunciato e pubblicato la seguente

***sentenza con motivazione contestuale***

nella causa pendente

*tra*

[ ] rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Orecchioni, in forza di procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lanciano, Via L. De Crecchio 61;

- ricorrente -

*e*

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro p.t.;  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "N. NICOLINI"**, rappresentato e difeso ex art 417 bis epe dal Dirigente in carica, dott.ssa [ ], domiciliata presso il richiamato Istituto Comprensivo, in Via Casale Felizzi, snc, 66010 Tollo (Chieti);

- resistente -

***Svolgimento del processo***

Con ricorso l'istante in epigrafe indicata, premesso di aver prestato servizio dal 19.11.2018 fino al 22.03.2019 presso l'Istituto Comprensivo "Nicolini" di Tollo, in virtù di una serie di contratti a tempo determinato; di aver ricevuto la nota Prot. n. 2935 datata 11.09.2019, con la quale si disponeva che il suddetto servizio reso era valido ai soli fini economici e non ai fini giuridici poiché

il punteggio attribuitole dai competenti organismi territoriali del MIUR nella graduatoria definitiva doveva essere rettificato, in quanto alla medesima erano stati erroneamente computati dei servizi resi presso enti pubblici, ma non statali, ha lamentato, da un lato, che ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.M. n. 640/2017 il Dirigente dell'Istituto Comprensivo "Nicolini" avrebbe dovuto procedere alla verifica in questione *"all'atto del primo rapporto di lavoro"* e non dopo che tutti i rapporti di lavoro si erano conclusi e addirittura nel successivo anno scolastico e, dall'altro, che ai sensi dell'art. 7, comma 7, citato il punteggio potrebbe essere negato solo qualora la supplenza sia stata assegnata in assenza del titolo di studio o sulla base di dichiarazioni mendaci, ipotesi non ricorrenti nel caso in specie, non essendo mai stato contestato alla ricorrente la mancanza del titolo di studio o il fatto di aver dichiarato il falso.

Ha, dunque, concluso chiedendo di *"ordinare all'amministrazione resistente di riconoscere ai fini giuridici (oltre che economici) il servizio prestato dalla ricorrente come collaboratrice scolastica presso l'Istituto "Nicolini" di Tollo"*.

Con memoria si è costituito in giudizio l'Istituto scolastico resistente chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Instauratosi il contraddittorio tra le parti, è stata fissata l'udienza di decisione della causa, istruita documentalmente in considerazione della circostanza che tutti i fatti rappresentati dalle parti trovano una propria compiuta dimostrazione documentale.

Con decreto il Giudice ha disposto che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze, deduzioni e conclusioni, ai sensi dell'art. 221, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77.

All'esito del deposito in telematico delle note scritte di cui sopra in data odierna la causa viene decisa come da sentenza con motivazione contestuale.

### ***Motivi della decisione***

Ai fini della compiuta disamina della fattispecie che occupa occorre premettere, dal punto di vista normativo, che l'art. 7 del D.M. 640/2017, rubricato *"Dati contenuti nel modulo di domanda Validità-Controlli"*, così statuisce:

*"Nel modello di domanda e nelle relative avvertenze sono previste tutte le indicazioni relative ai requisiti e ai dati utili ai fini della presente procedura; vigono, al riguardo, le disposizioni legislative e regolamentari, di cui al Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, emanato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modificazioni.*

*È ammessa esclusivamente la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda.*

*Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda, per verificare l'ammissibilità della domanda, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l'indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico, nonché eventuali preferenze. Con apposita funzione on-line che sarà resa disponibile secondo modalità e termini che saranno successivamente comunicati, le istituzioni scolastiche potranno essere supportate nella valutazione delle domande, dei titoli e nell'attribuzione del punteggio.*

*Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti.*

*All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chieste da altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda.*

*In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/ aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all'aspirante nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione all'aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti.*

*Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio”.*

L'art. 7, comma 7, del predetto D.M. non consente, dunque, di rideterminare i punteggi attribuiti agli aspiranti sulla base di una diversa valutazione degli stessi, ma solo ed esclusivamente nel caso in cui tali servizi siano stati resi in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo o sulla base di dichiarazioni mendaci, ipotesi non ricorrenti nel caso di specie.

A tale riguardo, occorre osservare che le norme del D.M. n. 640 del 2017 differiscono sostanzialmente e significativamente da quelle relative ai dd.mm. che disciplinavano la formazione delle precedenti graduatorie di circolo e di istituto.

L'interpretazione restrittiva volta ad escludere che i medesimi effetti possano ascrivere al servizio svolto sulla base di un erroneo punteggio risulta avvalorata, dunque, dal confronto con l'omologa disposizione presente nell'art. 7, comma 7, del D.M. n. 717/2014 relativo alle graduatorie del precedente triennio, ove era espressamente prevista l'invalidità del servizio svolto in base ad un errato punteggio (*"In dipendenza delle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di erroneo punteggio, ovvero in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà dichiarato, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio"*).

Conclusivamente, in accoglimento del ricorso proposto, dev'essere riconosciuto, anche ai fini giuridici, alla ricorrente il punteggio a lei negato nel provvedimento impugnato, con conseguente ordine alla p.A. resistente di emanare tutti i provvedimenti necessari alla rettifica del punteggio.

Le spese di lite seguono la soccombenza della parte resistente e sono liquidate come in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Giudice, dott.ssa Cristina Di Stefano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi nel procedimento indicato in epigrafe, ogni altra istanza disattesa, così decide:

- in accoglimento del ricorso, accerta il diritto della ricorrente al riconoscimento, anche ai fini giuridici, del punteggio a lei negato nel provvedimento impugnato;
- per l'effetto, ordina all'Istituto Scolastico resistente di emanare tutti gli atti necessari e consequenziali per il predetto riconoscimento;
- fissa in € 2.100,00 (più accessori) gli onorari spettanti al difensore di parte ricorrente, ponendoli a carico della parte resistente.

Così deciso in Lanciano il 06.12.2021.

Il Giudice

*dott.ssa Cristina Di Stefano*